

Lavoro. Firmati i decreti sulle comunicazioni preventive degli ingressi in azienda ai centri per l'impiego

Assunzioni con l'avviso online

Dal 1° marzo la procedura sarà possibile solo attraverso il canale telematico

Enzo De Fusco

Dal 1° marzo 2008 tutti i datori di lavoro, anche le pubbliche amministrazioni, dovranno effettuare online le comunicazioni per le assunzioni. Nella sola provincia autonoma di Bolzano la novità slitta al 1° dicembre 2008.

È stato firmato martedì il decreto atteso da quasi cinque anni che istituisce il modello unificato per effettuare le comunicazioni ai centri per l'impiego, così come previsto dall'articolo 4 bis del decreto legislativo 181/2000. Con i commi da 1180 a 1185 la legge 296/2006 ha stabilito che la comunicazione obbligatoria, oltre a essere unificata, deve essere inviata telematicamente.

Il decreto firmato dal ministro del Lavoro, di concerto con quello per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, definisce gli aspetti relativi all'adempimento attraverso i servizi informatici. Il

provvedimento (si veda «Il Sole-24 Ore» del 18 ottobre) sarà accompagnato da una circolare su «modelli e regole» che spiegherà gli aspetti procedurali,

tecnici e gestionali.

Il progetto di informatizzare gli adempimenti delle comunicazioni del rapporto di lavoro parte, tuttavia, con degli handicap. Infatti, ci sono Regioni con una situazione tecnologica adeguata alle particolari esigenze dello start-up (ad esempio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Marche, Piemonte, Veneto), mentre altre non hanno alcuna organizzazione informatica (Campania, Sicilia, Calabria, per esempio). Per sopperire il ministero del Lavoro ha predisposto un software "transitorio".

Sono abilitati alla comunicazione online i datori di lavoro, i consulenti del lavoro (articolo 1 della legge 12/79) le associazioni di categoria con esclusione dei Ced. La circolare in arrivo

chiarirà che i datori con sedi in regioni diverse possono effettuare le comunicazioni avvalendosi del servizio informatico prescelto, con un'istanza al ministero del Lavoro, attraverso un sito Internet dedicato. L'opzione, revocabile, è concessa anche ai consulenti del lavoro e alle

agenzie di somministrazione che potranno "preferire" il servizio informatico dove è ubicato, rispettivamente, l'Ordine di iscrizione e la sede operativa.

L'accentramento, però, non sarà consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro, le cui modalità di comunicazione sono integrate al livello regionale, per acquisire informazioni necessarie per la loro gestione (per esempio, per i contratti di apprendistato). In tali casi l'adempimento si deve svolgere secondo le modalità previste da ciascuna regione, fermo restando l'utilizzo degli standard minimi definiti dal decreto ministeriale.

Con l'uso della telematica i da-

tori di lavoro beneficeranno anche della "pluriefficacia" della comunicazione. Ciò significa che da subito, se le regioni dispongono di sistemi informati-

ci secondo gli standard individuati dal decreto, o al più tardi dal 1° marzo 2008, non devono più essere presentate:

- la Dna all'Inail;
- la comunicazione Inps dei datori di lavoro agricoli;
- la comunicazione alla Prefettura dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti extracomunitari;
- la comunicazione all'Enpals per i lavoratori dello spettacolo;
- ogni altra denuncia nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Quanto alle comunicazioni di variazione dei rapporti di lavoro, secondo alcune fonti del ministero, l'obbligo decorre dall'entrata in vigore del decreto, 15 giorni dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Resta il dubbio che l'obbligo sia invece contemporaneo al vincolo del canale telematico.

MODIFICHE DEI CONTRATTI

Con l'entrata in vigore del provvedimento, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, si dovrà dare notizia anche delle variazioni

